(stato 12.10.2010)

Art. 1¹⁾: Scopo

Alfine di contribuire a migliorare le condizioni di esistenza e promuovere l'autonomia individuale di anziani, superstiti, invalidi, persone o famiglie, nonché quale aiuto soggettivo alla politica dell'alloggio, il Comune istituisce l'Aiuto Complementare Comunale (in seguito ACC).

Art. 2: Beneficiari

²⁾Per avere diritto all'ACC è necessario essere domiciliati o dimoranti nel comune da almeno tre anni.

Le prestazioni si estendono a:

- a) Ai beneficiari di una rendita AVS/AI più prestazioni complementari cantonali (PCC) nella misura del 10% del limite di reddito per le PCC;
- ¹⁾b) Ai beneficiari di una rendita AVS/ Al senza diritto alle PCC il cui limite di reddito (calcolato sulla base dei parametri PCC) è inferiore al reddito al punto a), nella misura della differenza per il raggiungimento di quest'ultimo importo;
- ¹⁾c) Alle persone o nuclei familiari non proprietari di stabili abitativi, il cui limite di reddito imponibile, con la computazione della sostanza secondo le indicazioni delle PCC, è inferiore al 70% del reddito determinante per le PCC, nella misura della differenza per il raggiungimento di quest'ultimo importo.

Ogni mutazione determinante della situazione economica del richiedente, rispetto a quanto previsto al paragrafo precedente, potrà far oggetto di un cambiamento del calcolo della prestazione.

Le prestazioni annue saranno al massimo il 10% del limite PCC:

persone sole
singolo (convivente)
coniugi o conviventi
coniugi con più di un figlio
3332.-*

- * stato 1.1.1995, con aggiornamento automatico parallelamente all'adequamento dei limiti PCC
- d) Alle famiglie con un reddito imponibile più 1/15 della sostanza imponibile, inferiore a fr. 35.000.-, i cui figli partecipano ad una colonia o soggiorno di cura o di vacanza, nella misura del 20% della retta, ritenuto un minimo di fr. 100.-, e un massimo di fr. 200.- per figlio;
- e) Casi particolari a giudizio del Municipio previo esame da parte della commissione o, in caso di urgenza, del Capo Dicastero.

¹⁾ Art, modificato dal CC il 20.12.1994; ratifica del DI del 21.2.1995; in vigore dal 1.1.95

²⁾ Art. modificato dal CC il 7.6.2010; approvazione Sezione degli enti locali del 12.10.2010, subito in vigore

Art. 3: Non Beneficiari

- ¹⁾a) Coloro che hanno consanguinei conviventi nella medesima economia domestica e il cui reddito imponibile è superiore a 3 volte il limite PCC;
- ²⁾b) Coloro che beneficiano di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale (del 8.3.1971), o le persone ospiti stabilmente in istituti sussidiati dallo stato o convenzionati e beneficiari di un contributo del Comune di Vacallo;
- c) Gli stranieri con dimora ininterrotta in Svizzera da meno di 15 anni, conformemente alle disposizioni cantonali.

Art. 41): Informazioni alla popolazione

Il Municipio informa annualmente la popolazione dell'esistenza del regolamento.

Art. 51): Richiesta dell'ACC

Ad esclusione dei beneficiari di cui all'art. 2 lett.a), il diritto a tale aiuto deve essere fatto valere compilando l'apposito modulo ottenibile presso la Cancelleria Comunale e producendo i documenti necessari.

L'avente diritto alla prestazione o il suo rappresentante legale, cui è pagato l'ACC, deve comunicare senza indugio al Municipio qualsiasi mutamento delle condizioni personali e ogni variazione della sua situazione economica.

Le omissioni volontarie o per negligenza sono passibili di pena. Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Le richieste devono, di regola, pervenire entro il 30 aprile.

Le richieste che perverranno nel secondo semestre saranno valide unicamente per quel periodo.

Non sono riconosciute prestazioni pro rata.

Art. 61):Organo di controllo e di applicazione

L'applicazione del presenta regolamento è affidata al Municipio.

La commissione delle Attività Sociali in collaborazione con l'animatore sociale deve accertare periodicamente se le condizioni dei richiedenti per l'ottenimento dell'ACC sono sempre valide.

Art. 71): Modalità di versamento

Ad eccezione dei casi particolari, le prestazioni sono versate in due rate semestrali a luglio e a dicembre.

Art. 8: Modifiche.

Il Municipio, sentito il parere della Commissione delle Attività Sociali e Sanitarie, propone al Consiglio Comunale ogni modifica del Regolamento e dei parametri in esso contenuti.

¹⁾ Art. modificati dal CC il 20.12.1994; ratifica del DI del 21.2.1995; in vigore dal 1.1.95

²⁾ Art. modificato dal CC il 7.6.2010; approvazione Sezione degli enti locali del 12.10.2010, subito in vigore

Art. 9: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1990.

Art. 10: Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Consiglio Comunale per il sussidio alle famiglie meno abbienti che mandano i figli a colonie di cura o di vacanza del 2 maggio 1961 e il regolamento sull'Aiuto Complementare Comunale con risoluzione 28 maggio 1985 e conseguenti aggiornamenti, sono abrogati.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:Il Segretario:On. Giampaolo NosedaFilippo Pezzati

Approvato dal Municipio con risoluzione No. 1015 del 27.11.1989 Approvato dal Consiglio Comunale nella sua seduta del 18.12.1989 Ratifica dal Dipartimento dell'interno con risoluzione del 19.4.1990